ACCORDO

TRA

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

E

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

SULLA COOPERAZIONE BILATERALE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE

La Provincia autonoma di Trento (Italia) e il Governo dello Stato di Israele (qui di seguito denominato Israele), di seguito denominati "Parti";

CON L'OBIETTIVO di sviluppare e di rafforzare la cooperazione economica, industriale, tecnologica e commerciale tra la Provincia autonoma di Trento e Israele;

TENUTO CONTO dell'Accordo di riferimento tra i Governi Italiano e Israeliano nei campi della cooperazione e della ricerca e dello sviluppo nei comparti industriale, scientifico e tecnologico (firmato a Bologna nel 2000);

RICONOSCENDO il supporto all'innovazione e alla crescita economica come sfida comune alle Parti;

AFFERMANDO il comune interesse al rafforzamento nei campi della ricerca industriale e dello sviluppo (qui di seguito denominato R&S) quali fonti di vantaggi reciproci;

CON L'INTENZIONE di accrescere le rispettive competitività industriali attraverso la cooperazione nel campo della R&S industriale e allo scopo di sviluppare e rafforzare la cooperazione economica e commerciale tra loro;

IMPEGNANDOSI a intraprendere iniziative durature nella promozione, nella facilitazione e nel supporto a progetti congiunti in R&S tra imprese, consorzi e istituzioni (di seguito denominati "**ente**" o "**enti**") della Provincia autonoma di Trento e dello Stato d'Israele.

Hanno statuito di concludere il seguente Accordo:

Articolo I – Campo di applicazione

1. Le Parti convengono che gli obiettivi dell'Accordo sono:

(a) Promuovere le attività nei rispettivi settori industriali al fine di accrescere la cooperazione industriale bilaterale nella R&S;

(b) Individuare gli specifici progetti, partnership o collaborazioni tra gli enti della Provincia autonoma di Trento e d'Israele volti a facilitare la cooperazione industriale nella R&S;

(c) Coordinare e individuare le risorse e i programmi del governo locale e di quello statale per il supporto alla cooperazione industriale e alle opportunità commerciali derivanti dai progetti nella R&S industriale;

(d) Dare seguito all'iniziativa costituendo una struttura tramite la quale supporteranno congiuntamente progetti approvati per il sostegno finanziario nel campo della cooperazione e dello sviluppo industriali in progetti di R&S approvati congiuntamente dagli enti della Provincia autonoma di Trento e dello Stato d'Israele al fine di favorire la commercializzazione nel mercato globale.

2. L'attuazione del presente Accordo e di ogni altra attività a esso legata dovrà essere condotta nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle procedure e delle disposizioni vigenti nei paesi delle due Parti contraenti.

Articolo II - Definizione

La voce R&S industriale, così come inteso dal presente Accordo, include, *inter alia*: ricerca, sviluppo e attività dimostrative volte a sviluppare nuovi prodotti o processi da commercializzare nel mercato globale.

Articolo III – Autorità preposte alla cooperazione

1. Il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro dello Stato di Israele (di seguito denominato "**MOITAL**") saranno incaricati dell'attuazione dell'Accordo e, in particolare, nomineranno gli Enti preposti alla cooperazione per dare attuazione al presente Accordo in base alle specifiche competenze richieste nei settori oggetto di cooperazione. La Provincia autonoma di Trento e il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro coordineranno il processo di selezione dei progetti ammissibili a finanziamento attraverso uno specifico Comitato che includerà un delegato della "National Joint Commission on Industrial and Scientific Research and Development" nominato dal Ministero degli Affari Esteri al fine di garantire il coordinamento con il processo di selezione bilaterale e nazionale.
2. Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, per conto della Provincia Autonoma di Trento e l'Ufficio del Chief Scientist del MOITAL (di seguito denominato "**OCS**"), per conto dello Stato di Israele costituiscono le Autorità preposte alla cooperazione per dare attuazione al presente Accordo. Essi si fanno carico dei rispettivi costi legati alla promozione e alla realizzazione degli obiettivi definiti dall'Accordo come le spese di viaggio, l'organizzazione dei seminari e delle pubblicazioni.

Articolo IV – Progetti di R&S industriale

1. Le Parti, in conformità alle rispettive competenze e in accordo con le proprie normative interne, regolamenti, direttive e procedure s'impegnano a favorire, sostenere e incoraggiare i progetti di cooperazione nei campi della R&S industriale assegnati agli enti della Provincia autonoma di Trento e lo Stato d'Israele al fine di favorire lo sviluppo e la gestione congiunti di prodotti e processi basati su nuove tecnologie innovative e volti a essere commercializzati sul mercato globale (di seguito denominati "**progetto**" o "**progetti**").

2. Ogni partecipante ai progetti sarà sottoposto alle disposizioni della propria normativa interna, ai regolamenti e alle procedure applicabili nel proprio Stato e agirà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal proprio Governo riguardo all'assistenza e al finanziamento della R&S industriale, con riferimento al livello di sostegno, alle condizioni e ai termini secondo cui tale sostegno sarà fornito, o, se applicabile, all'obbligo di pagamento di specifiche royalty.

3. Le facilitazioni e le agevolazioni ai progetti di cooperazione includono, *inter alia*, le forme e le modalità seguenti:

 (a) Organizzazione di meeting per gli enti della Provincia Autonoma di Trento e dello Stato d'Israele volti a condividere e valutare opportunità di cooperazione;

(b) Organizzazione di ogni altra attività utile a incrementare le possibilità di cooperazione tra gli enti della Provincia Autonoma di Trento e dello Stato d'Israele.

Articolo V - Giusto ed equo trattamento

In conformità alle rispettive normative, ai regolamenti, alle direttive e alle procedure interne, ogni Parte s'impegna ad assicurare un trattamento giusto ed equo a tutte le persone fisiche, alle agenzie governative e a ogni altra entità della controparte impegnata nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Articolo VI – Divulgazione delle informazioni

1. Ogni Parte, nel rispetto delle rispettive normative interne, dei regolamenti, delle direttive e delle procedure, s'impegna a non diffondere, senza l'approvazione scritta dell'altra parte, le informazioni riguardanti i risultati dei programmi di cooperazione nella R&S industriale previsti dal presente Accordo all'indirizzo di terzi, organizzazioni e Stati non facenti parte dell'Accordo.

2. Ogni Parte contraente s'impegna a notificare tempestivamente ogni richiesta emersa, in virtù delle norme vigenti, che richieda la divulgazione d'informazioni o documenti legati al presente Accordo e che potrebbe essere altrimenti di natura confidenziale.

3. La Parte che si trovi a dover divulgare le informazioni s'impegna a garantire il massimo sforzo per assicurare che la persona cui sarà divulgata l'informazione in queste circostanze tuteli sempre la riservatezza dell'informazione e rispetti i termini del presente Accordo.

Articolo VII – Diritti di proprietà intellettuale (DPI)

1. I Partner italiani e israeliani dei progetti previsti dal presente Accordo s'impegnano a sottoporre alle Parti i termini contrattuali concernenti la gestione di tali progetti e la loro relativa promozione commerciale, le *royalty* e i diritti di proprietà intellettuale, in particolare:

 (a) La titolarità e l'utilizzo del *know-how* e della proprietà intellettuale dei partner rispetto ai progetti da loro acquisiti in un momento antecedente il progetto;

 (b) Le disposizioni relative alla titolarità e all'utilizzo del know-how e della proprietà intellettuale venute in essere durante lo svolgimento del progetto;

2. In deroga al precedente paragrafo 1, è responsabilità delle parti firmatarie del presente Accordo salvaguardare i propri interessi.

3. Ogni informazione scientifica o tecnologica che non investa la proprietà intellettuale e che dovesse emergere nel contesto delle attività di cooperazione previste dall'Accordo dovrà essere resa disponibile al pubblico attraverso i canali abituali.

Articolo VIII – Disposizioni Finali

1. Ogni Parte s'impegna a notificare all'altra Parte, per iscritto, il completamento delle modalità procedurali interne richieste per rendere effettive le disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica.

2. Il presente Accordo sarà in vigore per la durata di quattro anni e sarà rinnovato automaticamente fino a quando una Parte deciderà di recedere. Ogni Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta . L'Accordo cessa di produrre effetti dal sesto mese seguente la sopraccitata notifica.

3. Il presente Accordo può essere emendato, per iscritto, mediante mutuo accordo delle Parti. Ogni emendamento entrerà in vigore secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente Articolo. Eventuali modifiche potranno avvenire soltanto con il consenso delle Parti e per la parte italiana seguendo procedure analoghe a quelle osservate per l'approvazione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 131/2003.

4. L'emendamento o la rescissione del presente Accordo non potranno in alcun modo incidere sulla validità degli accordi o dei contratti già stipulati.

5. Il presente Accordo non produce effetti su diritti o obblighi presenti o futuri derivanti da altri accordi o trattati internazionali contratti dalle Parti firmatarie.

In fede, le succitate Parti, debitamente autorizzate, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Redatto a.....il giornodel mese di.....2012, corrispondente al giorno del mese di.....5772, secondo il calendario ebraico, in due originali ciascuno in lingua italiana, inglese ed ebraica, tutte le versioni (o tutti i testi) facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative del presente Accordo, prevarrà il testo in inglese.

Per la Provincia Autonoma di Trento

Per il Governo dello Stato di Israele